

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione
(MALFATTI)

NELLA SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1977

Istituzione del Centro italiano per il diritto industriale

ONOREVOLI SENATORI. — In un sistema produttivo basato sull'iniziativa economica privata, il diritto industriale riveste una importanza primaria in ragione delle materie che concorrono a formarne l'oggetto. Esso si occupa di tutti gli aspetti della creatività umana, produttiva ed organizzativa, nel campo economico; dell'azienda, della pubblicità, della concorrenza sleale e restrittiva, delle invenzioni, dei modelli, dei marchi di fabbrica e di commercio.

A così complesse esigenze l'Università non è in grado di attendere in modo adeguato a causa della natura di istituzione scolastica che le è propria. L'Università, tutt'al più, potrebbe organizzare corsi di perfezionamento, in seno a qualche facoltà di giurisprudenza particolarmente ricca di insegnamenti, ma tali corsi difetterebbero di mezzi umani e materiali appropriati ove ad essi non si provvedesse appositamente. Comunque difficilmente potrebbero avere l'agilità necessaria per arricchirsi in modo sistematico attraverso continui contatti con il mondo operativo. Da qui, l'opportunità di creare un istituto autonomo, a livello nazio-

nale, in rapporto con istituti analoghi stranieri, destinato a organizzare la documentazione, la ricerca, lo scambio di informazioni e il tirocinio nel campo del diritto industriale.

Dato che le materie del diritto industriale permeano la produzione e la distribuzione in ogni suo aspetto, l'informazione e la ricerca in questo campo si gioverebbe di un organo di collegamento e incontro tra operatori e studiosi, i primi possedendo l'esperienza dei fatti e dei problemi pratici, i secondi essendo in condizione di coglierne i profili teorici e così di indicare le lacune scientifiche e legislative cui ovviare. Tra gli operatori vanno compresi in modo particolare i responsabili della pubblica amministrazione, appartenenti agli uffici nella cui competenza rientrano materie del diritto industriale; ad esempio, per quanto concerne la concorrenza, i brevetti per invenzione e per marchi, le denominazioni tipiche, eccetera.

Mediante la costituzione di un istituto autonomo, la pubblica amministrazione e l'industria potrebbero, pertanto, disporre di

uno strumento adeguato per soddisfare i loro interessi permanenti, coincidenti con quelli del progresso scientifico. L'istituto, infatti, dovrebbe mettersi in grado di svolgere opera di informazione, di consulenze, di progettazione legislativa, di formazione e aggiornamento di personale. Sotto questo ultimo profilo, esso potrebbe selezionare e preparare elementi particolarmente adatti a ricoprire incarichi negli uffici amministrativi del settore, nazionali e internazionali.

Quanto sopra premesso, è da rilevare che, da anni, è vivamente sentito nel nostro Paese il problema della carenza di personale qualificato, amministrativo e tecnico, da utilizzare sia sul piano nazionale presso le amministrazioni, gli enti e le imprese che operano nel settore dei brevetti per invenzioni industriali, per modelli industriali e per marchi di fabbrica e di commercio, sia sul piano internazionale presso gli organismi internazionali operanti nel medesimo settore.

Questo problema della formazione di personale qualificato nel settore dei brevetti assilla da oltre venti anni, da quando cioè il progresso tecnologico è in continuo sviluppo, soprattutto quei Paesi che, come il nostro, non avendo nel proprio ordinamento l'istituto dell'esame preventivo della novità e dell'utilità dei nuovi trovati sottoposti a brevettazione, non hanno avuto la possibilità di costituirsi un adeguato *staff* di tecnici qualificati da utilizzare per le esigenze nazionali e da collocare presso i vari organismi internazionali esistenti o in via di costituzione (Organizzazione mondiale per la protezione della proprietà intellettuale; Consiglio d'Europa; Comunità economica europea; ESA; NATO; Agenzie specializzate dell'ONU; Ufficio di Ginevra per il deposito di domande di brevetto internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti firmato a Washington nel 1970; istituendo Ufficio europeo dei brevetti di Monaco; istituendo Ufficio europeo dei marchi).

Il problema non investe, invece, quei Paesi che, come la Germania, l'Inghilterra, l'Olanda, gli USA, l'URSS, il Giappone, eccetera, avendo da tempo basato il loro sistema

brevettuale sull'esame preventivo della novità dei trovati sottoposti a brevettazione, hanno potuto costituirsi uno *staff* tradizionale di personale qualificato, dal quale attingono anche per i numerosi e prevalenti collocamenti nei vari organismi internazionali.

E da rilevare che altri Paesi, come la Francia e la Svizzera, sono passati, gradualmente, da un sistema brevettuale simile al nostro a un sistema misto più perfezionato (con la ricerca delle anteriorità riflettenti i nuovi trovati sottoposti a brevettazione e anche con l'esame preventivo della novità limitato ai trovati rientranti in determinati settori merceologici) sicché anche essi hanno varie possibilità di collocamento di tecnici qualificati, in ciò favoriti anche dal fatto che la lingua nazionale è una di quelle comunemente usate nei rapporti internazionali.

L'Italia, purtroppo, rimasta con una legislazione vecchia e arretrata che risale, salvo ritocchi formali, al 1859, non si è potuta costituire uno *staff* di personale qualificato né per le esigenze nazionali né per quelle internazionali.

Per quanto concerne le esigenze nazionali, è da ricordare che una legge del 1934 aveva introdotto nel nostro sistema legislativo brevettuale l'istituto dell'esame preventivo della novità dei trovati sottoposti a brevettazione, ma che fu necessario fare decadere tale legge (non pubblicando nel termine prescritto il regolamento di esecuzione) per l'impossibilità, tra l'altro, di reperire il personale tecnico necessario per l'applicazione della legge.

Per quanto riguarda le esigenze internazionali, è notorio che presso i vari organismi internazionali che operano nel settore dei brevetti gli italiani sono assenti, o scarsi, mentre tutte le funzioni dirigenziali sono appannaggio dei francesi, tedeschi, inglesi e anche russi.

E, nonostante i ripetuti interventi italiani volti a fare in modo che la partecipazione del personale dirigente dei vari Paesi agli organismi internazionali sia proporzionata alle contribuzioni finanziarie di ciascun Paese, gli italiani corrono il rischio di conti-

nuare ad essere ancora assenti, oltre che negli organismi internazionali esistenti, anche in quelli in via di costituzione.

Sotto quest'ultimo profilo è da ricordare:

a) che, quando entrerà in vigore il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, firmato a Washington nel 1970, l'organico dei BIRPI — Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale di Ginevra — passerà dalle 10 unità attuali, gradatamente fino alle 800 unità, il che potrebbe consentire il reclutamento di circa 40 italiani;

b) che, quando entrerà in vigore la convenzione sulla registrazione internazionale dei marchi firmata a Vienna nel giugno 1973, l'organico dei BRPI dovrebbe ulteriormente svilupparsi, con la possibilità di reclutamento di altro personale italiano;

c) che quando entrerà in funzione l'Ufficio europeo brevetti, in forza delle due note convenzioni sul brevetto europeo e, nel suo ambito, del brevetto comunitario, detto Ufficio, il cui organico è previsto in circa 2.500 unità dovrebbe assorbire nei suoi vari servizi, circa 50 tecnici di origine italiana;

d) che, quando sarà costituita l'Agenzia italiana dell'Istituto internazionale dei brevetti destinata a divenire, con la trasformazione di detto istituto in Direzione generale della ricerca dell'ufficio europeo brevetti, un organo di questo Ufficio, si renderà necessaria l'assunzione graduale di circa 100 tecnici specializzati italiani.

Pertanto si può preventivare che, nei prossimi cinque anni, circa duecento tecnici italiani potrebbero, se adeguatamente preparati, trovare occupazione presso organismi internazionali ed altresì potrebbero essere impiegati per le esigenze nazionali.

Il Centro di formazione professionale previsto nel disegno di legge ha, appunto, lo scopo di creare un nuovo sbocco, ai tecnici che annualmente escono dalle Università italiane e, nello stesso tempo, di dotare il nostro Paese di uno *staff* permanente di tecnici specializzati sia per le esigenze nazionali che per quelle internazionali.

Sulla base di quanto negli ultimi anni è stato fatto negli altri Paesi, segnatamente in Germania, Francia, Olanda, il disegno di legge prevede l'istituzione di un Centro per la formazione di tecnici specializzati nel settore dei brevetti, Centro che funziona con una propria organizzazione oppure mediante convenzioni di collaborazione con le Università statali, nonchè mediante l'erogazione di borse di studio.

L'istituzione di detto Centro risponde, inoltre, a una risoluzione, abbinata alla convenzione sul brevetto europeo, con la quale i vari Paesi partecipanti si impegnano ad organizzare tempestivamente la formazione di personale qualificato destinato a prestare servizio presso l'istituendo Ufficio europeo dei brevetti.

L'articolo 1 del disegno di legge, in particolare, prevede l'istituzione del Centro e ne determina i compiti.

L'articolo 2 stabilisce la composizione dell'organo amministrativo del Centro.

L'articolo 3 assicura i mezzi finanziari necessari, in relazione al programma presumibile di sviluppo dell'attività del Centro.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la direzione scientifica e didattica del nuovo istituto stabilendo che esso può perseguire i suoi compiti sia creando una propria organizzazione sia mediante una collaborazione con le Università statali.

L'articolo 6 disciplina l'erogazione di borse di studio e prevede la possibilità, fino a quando non potranno materialmente funzionare corsi nazionali di formazione professionale, che dette borse siano assegnate anche per la frequenza di corsi di formazione o di abilitazione specificata già organizzati da altri Paesi o da istituzioni europee.

L'articolo 7 dispone che coloro che avendo frequentato con profitto i corsi siano assunti da enti o imprese diversi da quelli che hanno versato i contributi, debbono rimborsare al Centro gli importi corrispondenti alle borse di studio e alle altre indennità loro corrisposte.

L'articolo 8 rimanda al regolamento di esecuzione l'ordinamento specifico delle singole attività del Centro.

L'articolo 9, infine, indica i mezzi di copertura delle spese previste nell'articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un « Centro italiano per il diritto industriale ».

Il Centro ha i seguenti compiti:

a) curare mediante l'organizzazione di corsi di formazione professionale o l'assegnazione di borse di studio, la specializzazione professionale nel campo del diritto industriale, della ricerca documentaria brevettuale e tecnica e dell'esame della novità di nuovi trovati;

b) dare pareri alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici in materia di proprietà industriale;

c) curare la selezione del personale specializzato che potrà essere impiegato presso organizzazioni internazionali del settore, Amministrazioni statali ed enti pubblici e privati.

Art. 2.

Il Centro ha personalità giuridica. Esso è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato, per la durata di quattro anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composto da:

a) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, tesoro, pubblica istruzione;

b) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei quali uno dell'Ufficio centrale brevetti.

Con il decreto anzidetto è nominato il presidente scelto fra persone particolarmente esperte in materia di diritto industriale.

I servizi di segreteria del Centro sono disimpegnati dall'Ufficio centrale brevetti.

Art. 3.

Il funzionamento del Centro è assicurato da un fondo costituito da un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato di lire 150 milioni per gli anni 1977, 1978 e 1979 e di lire 75 milioni per gli anni successivi.

Eventuali contributi elargiti da enti pubblici, da imprese, da gruppi e associazioni di imprese interessate al progresso della proprietà industriale sono portati in deduzione al contributo di cui al comma precedente.

Gli impegni relativi debbono avere una durata di almeno cinque anni e debbono essere accettati con delibera del Consiglio di amministrazione. Gli importi relativi sono versati alla Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato.

Art. 4.

La direzione scientifica e didattica del Centro è affidata a un comitato direttivo nominato dal Consiglio di amministrazione composto da un membro del Consiglio stesso, da due membri scelti tra cultori di chiara fama delle materie giuridiche riguardanti i diversi aspetti del diritto industriale e da due docenti universitari delle facoltà di ingegneria e chimica.

Il comitato direttivo può essere integrato da due esperti in procedure brevettuali nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del comitato.

Il presidente del comitato è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del comitato stesso, che lo sceglie tra i suoi membri.

Al presidente del comitato è altresì affidata la direzione del Centro.

Art. 5.

Il Centro può perseguire i suoi scopi sia mediante una propria organizzazione sia mediante convenzioni di collaborazione con

Università di Stato in modo da utilizzare in comune strumenti di lavoro e personale specializzato.

Le convenzioni sono approvate dal Consiglio di amministrazione del Centro su proposta del comitato direttivo.

Art. 6.

Sono a carico del Centro le borse di studio da assegnare ai cittadini italiani che siano in possesso del titolo di studio e rispondono alle condizioni stabilite nei bandi di concorso che debbono essere approvati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del comitato direttivo.

Fino a quando non siano organizzati dal Centro propri corsi di formazione professionale, le borse di studio potranno essere assegnate, in conformità delle condizioni stabilite nei bandi di concorso anzidetti, anche per la frequenza di corsi di formazione professionale organizzati in altri Stati partecipanti alle Comunità economiche europee con i quali siano intervenuti accordi a tale scopo.

Il numero e l'entità delle borse di studio sono fissati, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione.

Sono a carico del Centro anche le spese di viaggio e l'indennità di soggiorno per i borsisti che si recano all'estero per frequentare sia i corsi di formazione professionale previsti nel comma secondo, sia i corsi di perfezionamento e di abilitazione indetti da istituzioni europee.

Art. 7.

Coloro che, avendo frequentato con profitto i corsi, siano assunti da enti o imprese diverse da quelle che abbiano versato al Centro i contributi previsti alla lettera *b*) dell'articolo 3, sono tenuti a rimborsare al Centro stesso gli importi corrispondenti alle borse di studio o alle altre indennità loro corrisposte.

Art. 8.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, sarà emanato nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di applicazione della presente legge che dovrà tra l'altro contenere norme relative: all'amministrazione del Centro; all'organizzazione dei corsi di formazione professionale; ai criteri di erogazione delle borse di studio, al loro conferimento, alle modalità del loro godimento, alla revoca delle concessioni, al controllo dell'attività svolta sia in Italia che all'estero dai beneficiari delle borse e ai rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9.

All'onere derivante dalla concessione del contributo annuo di cui all'articolo 3 si farà fronte, per l'anno finanziario 1977, con riduzione di 150 milioni di lire dal fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.